

# GIURISPRUDENZA NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO

## DIMENTICANZE MOLTO SALATE

**Fatto:** la signora M. V. cita in giudizio i coniugi F. e E. B., nonché la loro figlia C. B., reclamando la mancata corresponsione della tredicesima mensilità ed il pagamento delle ferie mai godute; la ricorrente aveva lavorato come colf in un arco di circa 20 anni, per molti dei quali, peraltro, al momento del giudizio era intervenuta prescrizione. La vicenda si è conclusa con la condanna dei datori di lavoro al pagamento di Lire 26.730.369 (esattamente quanto richiesto dalla lavoratrice) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Aggiungendo le spese di giudizio, la "distrazione" è costata circa 60 milioni di vecchie lire.

TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

NOVEMBRE 2002

## LA CASSAZIONE SUL LAVORO IRREGOLARE

Con una recente pronuncia (n. 18633 del 2 aprile 2003) la Suprema Corte ha annullato una sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale una datrice di lavoro domestico era stata multata per aver impiegato una lavoratrice straniera priva del permesso di soggiorno, provvedendo solo nel 1999, dopo più di un anno di lavoro in nero ed a seguito dell'avvenuta regolarizzazione avvenuta nel 1998, a sistemarle la posizione contributiva.

La decisione del Tribunale, in particolare, maturava nella convinzione che la suddetta datrice, impossibilitata a presentare l'istanza di regolarizzazione prevista dall'art. 33 della L.189/2002, avendo già presentato precedentemente domanda di regolarizzazione, non potesse usufruire della clausola di non punibilità prevista dal comma 6 del suddetto articolo.

La Suprema Corte, con un pronunciamento che amplia notevolmente la portata della sanatoria Bossi-Fini, al contrario, ha stabilito che privilegiare la comunicazione formale, negando valenza al comportamento di chi, pur non avendo presentato la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ha comunque regolarizzato la posizione del lavoratore prima dell'entrata in vigore della legge, condurrebbe ad una interpretazione di incostituzionalità della normativa, in quanto porrebbe in essere una irragionevole disparità di trattamento tra il datore di lavoro che può presentare la dichiarazione in quanto il rapporto di lavoro è tuttora irregolare e quello che non può più farlo in quanto ha già provveduto ad una spontanea regolarizzazione in epoca antecedente.

Ancora una volta la Cassazione sembra attribuire maggiore importanza all'aspetto sostanziale della legalizzazione piuttosto che a quello formale, applicando pertanto anche al caso di specie gli effetti del comma 6 articolo

33 della L. 189/2002 sulla non punibilità del datore di lavoro.

## LA MORTE DEL DATORE NON ESTINGUE IL RAPPORTO

In linea di principio, il rapporto di lavoro domestico si estingue con la morte del datore di lavoro, ma può proseguire anche successivamente con i componenti della famiglia, eredi o no, che manifestino, anche attraverso comportamenti concludenti, la volontà di far proseguire lo stesso rapporto, con l'adesione del lavoratore.

CASS.CIV., SEZ. LAV., 09/06/1993, n. 6407

PARTI IN CAUSA

Romoli Marietti C. Manieri e altri

FONTE

Riv.It. Dir. Lav., 1994, II, 329, nota di Conte

### CONTRIBUTI INPS - 2003

VALORI IN EURO

Retribuzione oraria effettiva	Contributo orario (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)
fino a 6,30	1,21 (0,26)
da 6,30 a 7,69	1,37 (0,30)
oltre 7,69	1,67 (0,36)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	0,88 (0,19)

Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria comprensiva della quota parte di tredicesima. La retribuzione oraria effettiva per i conviventi si ottiene aggiungendo, alla retribuzione mensile in denaro concordata, l'importo convenzionale dell'indennità di vitto e alloggio, che dal 1°-1-2003 è di euro 4,212 al giorno (1,470 per pranzo e/o colazione, 1,470 per cena, 1,272 per alloggio).

### MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1 GENNAIO 2003 (ART. 34 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DOMESTICO DELL'8.3.2001)

VALORI IN EURO

CATEGORIA	TABELLA A		TABELLA B	TABELLA C	TABELLA D	TABELLA E			TOTALE INDENNITA' VITTO E ALLOGGIO
	CONVIVENTI		NON CONVIVENTI	ASSISTENZA NOTTURNA	PRESENZA NOTTURNA CATEGORIA UNICA	INDENNITA'			
	a tempo pieno	lavoratori studenti 25 ore sett.li	paga oraria	fascia oraria: 20 - 8	fascia oraria: 21 - 8	pranzo e/o colazione	cena	alloggio	
1 <sup>a</sup> super	742,150	426,750	5,600	853,450	494,750	1,470	1,470	1,272	4,212
1 <sup>a</sup>	661,750	395,800	5,100	773,050					
2 <sup>a</sup>	538,050	340,150	4,250	618,430					
3 <sup>a</sup>	414,400	278,300	3,100						